SOCIETÀ

DI

MUTUO SOCCORSO

FRA GLI OPERAJ DI CANEPINA

STATUTO SOCIALE

VITERBO
TIPOGRAFIA DI CAMILLO TOSONI
1873.

Il Sig.
figlio di *nato in*
domiciliato in *di professione* *fu ascritto a questa Società di Mutuo Soccorso fra gli Operaj il giorno* *al libro Matricola Num.*

Canepina 187

Il Presidente

Il Segretario

Connotati

—

Età
Statura
Corporatura
Colorito
Capelli
Barba
Fronte
Occhi
Naso
Bocca
Segni

STATUTO COSTITUZIONALE DEL REGNO

ARTICOLO XXXII.

É riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz' armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l' esercizio nell' interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I.

Scopo dell' Associazione

Art. 1.° È istituita in Canepina una società di Artisti, ed Operaj, il cui scopo è unicamente di soccorrersi in caso di malattia, o di altro infortunio, e di procurare la istruzione, e lo sviluppo morale di dette classsi.

TITOLO II.

Natura e Qualità dei Soci

Art. 2.° I Socî sono od effettivi, od onorari. I primi non possono essere che Artisti, ed Operaj mediante il pagamento di una quota settimanale: gli altri, tutti quei Cittadini che non essendo Artisti, ed Operaj, pur nondimeno contribuiscono con le loro offerte al miglioramento od al ben' essere dell' Associazione.

Art 3.° Saranno ammessi come Socî effettivi

quei Cittadini che avranno ràggiunto l' età di anni sedici, e non oltrepassata quella di cinquanta. A tal effetto ciascuno sarà tenuto di esibire la fede di nascita quando però l' età stessa non apparisca indubbiamente.

Art. 4.° Non potrà far parte di detta Società quegli che all' epoca della domanda si trovi soggetto a qualche infermità ritenuta insanabile.

Art. 5.° Quegli Artisti, od Operaj che in appresso volessero far parte della Società, aventi l' età come sopra stabilita, dovranno pagare una tassa di ammissione di £. 3 purchè nel termine di un' anno paghino tutte le quote settimanali decorse dalla data dell' Istituzione fino al giorno dell' Ammissione. Ove il nuovo Socio non paghi le quote settimanali decorse dall' impianto, non avrà dritto al sussidio se non dopo sei mesi dalla sua inscrizione.

TITOLO III.

Dritti o doveri degli Associati

Art. 6.° La quota settimanale che ogni Socio effettivo deve contribuire, viene fissata a centesimi quindici, e di tal pagamento, si farà constare in fine dello Statuto, copia del quale sarà dispenzato a ciascun Socio.

Tale quota verrà pagata ad uno dei Collettori eletti dal Consiglio Generale, munito di una lista, firmata dal Presidente.

Art. 7.° È fatta facoltà al Socio di pagare le quote settimanali di un mese complessivamente

purchè questo si effettui integralmente nella prima Settimana.

Art. 8.° La Società ha un numero di Collettori nominati dal Consiglio Generale ai quali incombe di riscuotere le quote settimanali da quei Socî che loro verranno assegnati.

Art. 9.° Ciascuno di questi Collettori riceverà dal Segretario una lista in cui verranno descritti i nomi di quei Soci che gli sono assegnati, in essa verrà indicata l' epoca della loro inscrizione, e di fronte a ciascun nome si segnerà la quota pagata.

Art. 10.° Nessun Socio può aver dritto ad esser sussidiato se non dopo decorsi sei mesi dalla Istituzione della Società.

TITOLO IV.

Sussidî

Art. 11.° Ogni Socio caduto malato ne farà render consapevole il Presidente inviando al medesimo un certificato del Professore Sanitario ec.

Il Presidente munirà della propria firma il detto Certificato, quindi lo passerà ad uno de' Collettori, il quale verificherà mediante visita personale la infermità del Socio, e quindi ne riferirà allo stesso Presidente, il quale ne rilascierà perciò il mandato di pagamento pel sussidio, firmato anche dal Segretario, di Lira una al giorno. Questo sussidio incomincerà col terzo giorno di malattia, e verrà somministrato di tre in tre giorni

posticipatamente, dovendo servire per norma di continuazione, o sospensione del sussidio la relazione dei Professori Sanitarii, ed il Rapporto dei Visitatori. Il Presidente mostrerà tali documenti periodicamente al Consiglio direttivo.

Art. 12.° Per quelle malattie le quali permettendo al Socio di girovagare, lo rendono non pertanto inabile al lavoro, avrà luogo il sussidio predetto.

Art. 13.° I Socî malati percipiranno il sussidio giornaliero, purchè la malattia compresa la convalescenza, non superi i giorni 40.

In tal caso il Presidente, ed il Consiglio direttivo, tenute a calcolo le condizioni economiche della Società, potrà aumentare la durata di tale sussidio.

Art. 14.° Il Socio che in caso di malattia, si recasse a dimorare in un pubblico stabilimento gratuito, non avrà dritto al sussidio. Potrà peraltro percipirlo quando abbandoni lo stabilimento sempre che però sia inabile al lavoro.

Art. 15.° La Società non corrisponde alcun sussidio al Socio per malattie causate dall' abuso del vino, liquori, da risse da esso provocate, e da malattie acquisite.

Art. 16.° Prima di rilasciare mandati per sussidii dovrà verificarsi se il Socio ha puntualmente pagato le quote settimanali, e verrà ricusato onninamente a quello che fosse arretrato di un mese per fino a che non siasi posto al corrente.

Art. 17.° Il Socio che simulasse una malat-

tia, o la prolungasse per inerzia o cattiva condotta decaderà immantinente dal diritto di essere soccorso, potrà anche venire cancellato dai Ruoli mediante le formalità di cui all'Art. 44 e seguenti.

Art. 18.° Dopo dieci anni continui d' inscrizione, e di regolare pagamento delle quote, il Socio, che per infermità, e vecchiaja, o per altro infortunio, non imputabile a colpa, restasse inabile al lavoro, e fuori del caso di continuare coi propri guadagni, il versamento mensile, riceverà dalla Società quei sussidj, che avuto riguardo ai fondi di cassa, il Consiglio di Direzione crederà potergli accordare.

Art. 19° Il Socio che ritarderà di due mesi il pagamento delle proprie quote, s' intenderà decaduto dalla Società, salvo faccia constare al Consiglio Direttivo di un motivo leggittimo di tale ritardo. Il Socio così decaduto non potrà essere riammesso che come nuovo inscritto assoggettandolo anche alla tassa di ammissione come all' Art. 5.

Art. 20.° Il Socio chiamato alla Leva, o partito in causa di una guerra nazionale, non cessa dei doveri, e dritti de' Socî, dal suo ritorno in patria non decade dai diritti di anzianità, e sarà considerato come Socio in esercizio.

Art. 21.° Se un Socio per qualunque circostanza della sua arte abbia a recarsi in qualche paese, e che si trovi nel caso di ricevere soccorsi, sarà obbligato di far constare la sua malattia, dal Padrone del suo lavoro, più una fede

medica vistata dal Sindaco del Luogo senza di ciò niuno avrà diritto a ricevere soccorsi.

Art. 22.° Il Socio Onorario, il di cui contributo non sia stato inferiore ai Cent. 60 al mese dopo dieci anni d' inscrizione caduto in povertà avrà dritto al sussidio come Socio effettivo.

Art. 23.° I sussidj possono essere anche straordinarj; ma siccome i fondi sociali non debbono avere altra erogazione che in spese di mutuo soccorso, ovvero in intraprese utili alla Società, nondimeno col voto, dell' adunanza generale, ed in circostanze eccezionali si potrà dar luogo anche ai sussidj straordinarj.

TITOLO V.

Ordinamento della Società

Art. 24.° L' Associazione è rappresentata da un Consiglio Generale; ed è amministrata da un Consiglio di direzione.

Art. 25.° Il Consiglio Generale è composto di 12 Consiglieri sei dei quali verranno eletti a schede segrete tra tutti i Soci in una adunanza Generale, e gli altri sei mediante sortizione. — La votazione di detti Consiglieri sarà rinnovata ogni anno, e quelli che hanno prestato il loro servizio non potranno, esser rieletti se non dopo l' intervallo d' un anno.

Art. 26.° Nella prima adunanza il Consiglio Generale nominerà un Presidente, ed il Vice-Pre-

sidente come pure un Segretario, ed un Cassiere. Provvederà inoltre pel fitto di un locale adattato per l'ufficio della Società, e Segreteria, qualora non si potesse avere gratuitamente, ed anche per tutto ciò che possa esser utile all'andamento della Società.

Art. 27.° Il Consiglio di Direzione è composto di un Presidente, e di un Vice Presidente, e di due Consiglieri eletti per schede segrete dallo stesso Consiglio Generale, nella sua prima seduta d'ogni anno, e nel suo seno.

Art. 28.° Incombe all'ufficio di Direzione, di eseguire le deliberazioni, del Consiglio Generale, amministrare gl'interessi della Società, vigilare alla conservazione, e provvedere ai bisogni, ed interessi della medesima.

Art. 29.° Il medesimo verificherà lo stato effettivo di cassa, ne riconosce le differenze e le cause, e la statuisce come di ragione, e pel meglio della Società — Invigila l'amministrazione Giornaliera di essa, ed il pagamento di sussidj stabiliti ai Soci bisognosi, a norma del presente regolamento.

Art. 30.° Tanto il Consiglio Generale che di direzione, dev'essere formato dai soli Soci effettivi, dovendo gli Onorarj aver soltanto il voto consultivo.

TITOLO VI.

Delle Adunanze

Art. 31.° Nella 1.ª Domenica di Gennaro di

ciascun anno si terrà la Adunanza Generale della Società onde nominare il Consiglio Generale. Questo entrerà in funzione dopo che il precedente avrà reso il suo conto.

Art. 32.° Vi sarà pure altra adunanza generale nella prima Domenica di Luglio. Tanto in questa, che nell' altra si esibirà il suo conto semestrale, che dovrà restare affisso nella sala dell' Adunanza fino alla scadenza dell'altro semestre.

Art. 33.° Il Consiglio Generale si aduna ordinariamente ogni sei mesi, straordinariamente ogni volta che ne sia avanzata domanda da 10 Consiglieri, o pell' invito del Consiglio Direttivo.

Art. 34.° Le Adunanze del Consiglio Generale non saranno valide se non v' interverranno almeno un terzo dei Consiglieri. Alla seconda convocazione però saranno valide qualunque sia il numero dei Presenti. — Il Consiglio delibera sempre a magioranza di voti. — A parità di voti la proposta s' intende respinta.

Art. 35.° Il Consiglio Generale nell' ultima seduta d' ogni anno discute, ed approva i conti del Cassiere e ne fa rapporto all' Adunanza Generale de' Socî.

Art. 36.° Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno due volte al mese, e più di frequente se le circostanze lo richiedano dietro invito del Presidente. — Anche esso delibera a maggioranza di voti, e sempre che il numero de' presenti sia di due terzi. Nella seconda convocazione però qualunque sia il numero degli Adunati.

Art. 37.° I membri del Consiglio direttivo hanno dritto d'intervenire al Consiglio Generale.

Il Consigliere che senza giusta causa mancherà per tre volte all' Adunanze sara considerato decaduto dalla qualifica di Consigliere, e sarà tosto surrogato da quello che gli faceva seguito nell' ordine della respettiva elezione.

TITOLO VII.

Del Presidente

Art. 38.° Il Presidente rappresenta legalmente la Società negli atti che la riguardano: dirige le incombenze di ciascun Socio in carica: presiede all' Adunanze Generali o Consigliari: propone gli oggetti da trattarsi nei Consigli: firma la corrispondenza; gli avvisi, mandati di pagamento, e verbali ec. — Dura in carica due anni e potrà essere rieletto. —

In sua assenza viene supplito dal vice Presidente.

TITOLO VIII.

Del Cassiere

Art. 39.° Il Cassiere resta in carica per un' anno ed ha l' ufficio di risquotere le quote che gli saranno versate dai Collettori, rilasciandone analoga quietanza staccata dal registro, a matrice fare i pagamenti che gli verranno ordinati rep

Presidente mediante regolari mandati, in cui sarà indicato il motivo del pagamento.

Art. 40.° Ogni due mesi trasmette al Presidente lo stato di cassa in cui verranno dimostrate le riscossioni, e le spese fatte, in detto periodo di tempo.

Art. 41.° Ogni semestre compila il rendiconto Generale del semestre precedente, e lo presenta al Consiglio per la opportuna approvazione.

TITOLO IX.

Del Segretario

Art. 42.° Il Segretario dura in carica due anni, ed ha l' obbligo d' intervenire a tutte le adunanze del Consiglio Generale, e Direttivo, e rediggere i relativi verbali.

2.° Tenere un Registro su cui annotare con ordine di data le inscrizioni dei Socî che venissero ammessi quanto per quelli che venissero cancellati.

3.° Impiantare quei registri che possono esser necessarii per l' andamento dell' Amne.

4.° Disimpegnare la corrispondenza che all' evenienza potesse occorrere con altre Società dei Regii Stati

Art. 43.° Esso ha voto deliberativo nelle Adunanze.

TITOLO X.

Dei Giudici

Art. 44.° Se un Socio fosse riconosciuto di condotta immorale, e riprovevole, o sia stato condannato dai Tribunali per dilitti infamanti può essere escluso dalla Società dietro il giudizio che ne daranno otto Socî giudici di fatto sulla dimanda di due Socî al Presidente,

Art. 45.° Tosto che il Presidente abbia avutò tale domanda estrae a sorte in presenza del Consiglio di Direzione il nome di Otto Socî che abbiano però l' età non minore di anni trenta. — Appena estratti li notifica al Socio denunciato, il quale può rifiutarne fino alla metà. In questo caso il Presidente estrae il nome di altri quattro Socî, e questa estrazione sarà difinitiva.

Art. 46.° I Giudici di fatto decidono sul loro onore e scienza se il Socio denunciato debba, o no, esse cancellato dal Ruolo della Società. Essi deliberano sul rapporto del Presidente in secreto, e senza scritti.

Art. 47.° Verificandosi il ravvedimento di un Socio stato cancellato dai Ruoli, il Consiglio di Direzione potrà riammetterlo.

TITOLO XI.

Del Comitato di Soccorso

Art. 48.° Il Comitato di soccorso ha l' inca-

rico di sorvegliare. a che vengono regolarmente pagati sussidii, ai Socî malati, verificando che non manchino della necessaria assistenza.

Art. 49.° Questo Comitato è composto di 12 Socî eletti dal Consiglio Generale nella sua prima Adunanza di ciascun' anno. I Socii di questo Comitato si occupano del loro ufficio alternativamente due per mese visitano i Socî malati due volte per settimana, ed appongono il loro visto sul certificato di cui all' Art. 20.

TITOLO XII.

Disposizioni Generali

Art. 50.° La Società è regolarmente costituita dopo l' approvazione del presente Regolamento che verrà fatta da quei Cittadini che aderiranno a questa filantropica Istituzione.

Art. 51.° Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, verrà pubblicato per 15 giorni continui, e dovrà essere osservato come legge fondamentale da tutti i Socî, nè potrà essere variato se non dietro proposta di almeno 10 Socî, o dal Consiglio di Direzione, e dopo l' approvazione dell' intiera Società convocata in assemblea Generale.

Art. 52.° I fondi Sociali saranno divisi nel Bilancio di previsione in tre Categorie, cioè 1.° Spese di Amministrazione — 2.° Sussidi 3.° Fondo di Riserva. Le spese di Amministrazione sono quelle ordinarie dell' ufficio, stampe, inservienti e

simili: I sussidii sono quelli contemplati nel Tit. IV. Il fondo di riserva può dividersi in due sezioni, cioè *(a)* fondo per le spese straordinarie *(b)* fondo per vecchiaja, per i cronici, o per i Socî giunti all' età simile, ed impotenti a lavoro proficuo (Art. 18.°).

Art. 53.° Nel caso di scioglimento della Società, i fondi Sociali, i mobili, attrezzi ec. verranno erogati ad uno scopo di beneficenza da designarsi dall' Assemblea Generale dei Socî, e le carte dell' ufficio saranno depositati nell' Archivio Comunale.

Discusso ed approvato dall' Adunanza Generale dei Socî promotori il 12 Gennajo 1873.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ANNO 1873

Il sottoscritto Presidente certifica che il Socio
ha puntualmente nel corso
dell' anno suddetto pagato le quote settimanali.

Canepina 187

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ANNO 1874

Il sottoscritto Presidente certifica che il Socio
ha puntualmente nel corso
dell' anno suddetto pagato le quote settimanali.

Canepina 187

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ANNO 1875

Il sottoscritto Presidente certifica che il Socio
ha puntualmente nel corso
dell' anno suddetto pagato le quote settimanali.

Canepina 187

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ANNO 1876

Il sottoscritto Presidente certifica che il Socio
ha puntualmente nel corso
dell' anno suddetto pagato le quote settimanali.

Canepina 187

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ANNO. 1877

Il sottoscritto Presidente certifica che il Socio
ha puntualmente nel corso dell' anno suddetto pagato le quote settimanali.

Canepina 187

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ANNO 1878

Il sottoscritto Presidente certifica che il Socio
ha puntualmente nel corso dell' anno suddetto pagato le quote settimanali.

Canepina 187

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ANNO 1879

Il sottoscritto Presidente certifica che il Socio
ha puntualmente nel corso dell' anno suddetto pagato le quote settimanali.

Canepina 187

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ANNO 1880

Il sottoscritto Presidente certifica che il Socio
ha puntualmente nel corso dell' anno suddetto pagato le quote settimanali.

Canepina 188

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

N.

Il Socio

affetto da malattia

Canepina

Il Professore

N.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO IN CANEPINA

Il sottoscritto Medico curante certifica che il Socio

affetto da malattia

per la quale (Art. 11 Tit. IV) obvligato di stare in letto ha diritto al sussidio giornaliero.

Il Professore Curante

Visto e visitato dal sottoscritto approva il sussidio per giorni

Il Caposquadra

N.

Il Socio

affetto da malattia

Canepina

Il Professore

N.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO IN CANEPINA

Il sottoscritto Medico curante certifica che il Socio

affetto da malattia

per la quale (Art. 11 Tit. IV) obbligato di stare in letto ha diritto al sussidio giornaliero.

Il Professore Curante

Visto e visitato dal sottoscritto approva il sussidio per giorni

Il Capo-Sqnadra

N.

Il Socio

affetto da malattia

Canepina

Il Professore

N.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
IN CANEPINA

Il sottoscritto Medico curante certifica che il Socio

affetto da malattia

per la quale (Art. 11 Tit. IV) obbligato di stare in letto ha diritto al sussidio giornaliero.

Il Professore Curante

Visto e visitato dal sottoscritto approva il sussidio per giorni

Il Capo-Squadra

N.

Il Socio

affetto da malattia

Canepina

Il Professore

N.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
IN CANEPINA

Il sottoscritto Medico curante certifica che il Socio

affetto da malattia

per la quale (Art. 11 Tit. IV) obbligato di stare in letto ha diritto al sussidio giornaliero.

Il Professore Curante

Visto e visitato dal sottoscritto approva il sussidio per giorni

Il Capo-Squadra

N.

Il Socio

affetto di malattia

Canepina

Il Professore

N.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
IN CANEPINA

Il sottoscritto Medico curante certifica che il Socio

affetto da malattia

per la quale (Art. 11 Tit. IV) obbligato di stare in letto ha diritto al sussidio giornaliero.

Il Professore Curante

Visto e visitato dal sottoscritto approva il sussidio per giorni

Il Capo-Squadra

N.

Il Socio

affetto di malattia

Canepina

Il Professore

N.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
IN CANEPINA

Il sottoscritto Medico curante certifica che il Socio

affetto da malattia

per la quale (Art. 11 Tit. IV) obbligato di stare in letto ha diritto al sussidio giornaliero.

Il Professore Curante

Visto e visitato dal sottoscritto approva il sussidio per giorni

Il Capo-Squadra

N.

Il Socio

affetto da malattia

Canepina

Il Professore

N.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
IN CANEPINA

Il sottoscritto Medico curante certifica che il Socio

affetto da malattia

per la quale (Art. 11 Tit. IV) obbligato di stare in letto ha diritto al sussidio giornaliero.

Il Professore Curante

Visto e visitato dal sottoscritto approva il sussidio per giorni

Il Capo-Squadra

N.

Il Socio

affetto da malattia

Canepina

Il Professore

N.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
IN CANEPINA

Il sottoscritto Medico curante certifica che il Socio

affetto da malattia

per la quale (Art. 11 Tit. IV) obbligato di stare in letto ha diritto al sussidio giornaliero.

Il Professore Curante

Visto e visitato dal sottoscritto approva il sussidio per giorni

Il Capo-Squadra

N.

Il Socio

affetto di malattia

Canepina

Il Professore

N.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
IN CANEPINA

Il sottoscritto Medico curante certifica che il Socio

affetto da malattia

per la quale (Art. 11 Tit. IV) obbligato di stare in letto ha diritto al sussidio giornaliero.

Il Professore Curante

Visto e visitato dal sottoscritto approva il sussidio per giorni

Il Capo-Squadra

N.

Il Socio

affetto di malattia

Canepina

Il Professore

N.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
IN CANEPINA

Il sottoscritto Medico curante certifica che il Socio

affetto da malattia

per la quale (Art. 11 Tit. IV) obbligato di stare in letto ha diritto al sussidio giornaliero.

Il Professore Curante

Visto e visitato dal sottoscritto approva il sussidio per giorni

Il Capo-Squadra